

Compensate le spese anche se la parte è vittoriosa

I costi processuali. Penalizzato chi vince grazie a documenti prodotti solo nel giudizio. Esteso il principio sulla chiarezza e sinteticità degli atti

Francesco Falcone

La rivisitazione delle spese del giudizio, sia nel caso di soccombenza che di compensazione, spinge le parti ad anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione e a rispettare i principi di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti "telematici" di parte. Queste sono le linee guida che hanno ispirato le modifiche introdotte nell'articolo 15 del decreto legislativo 546/1992, che disciplina appunto le spese del giudizio tributario - ad opera del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

I nuovi documenti

È stata così prevista la riforma dell'articolo 15 prevedendo la compensazione delle spese del giudizio, oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

I PASSAGGI CHIAVE

La compensazione

Il comma 2 dell'articolo 15 del Digs 546/1992 pre modifica dice che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». In virtù del decreto delegato sul contenzioso il nuovo comma 2 dell'articolo 15 del Digs 546/1992 spiega invece che «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio».

Sinteticità e chiarezza

Il decreto delegato aggiunge il comma 2-nonies all'articolo 15 citato in virtù del quale «Nella redazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte».

Rispetto alla prima formulazione, contenuta nella bozza di decreto, è stata - invece - eliminata la previsione di un nuovo comma (1-bis) che avrebbe previsto, in un'ottica di deflazione del contenzioso e del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria, la non applicazione della previsione di cui al comma 1, relativa al rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, nel caso in cui oggetto del giudizio era stato un atto impositivo per il quale il contribuente era stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si era basata, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.

Chiarezza e sinteticità

Viene introdotta, inoltre, una nuova previsione, che andrà a comporre il nuovo comma 2-nonies, sempre dell'articolo 15, secondo la quale in fase di liquidazione delle spese si terrà conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte.

L'esigenza di introdurre quest'ultimo comma va letta in stretto collegamento con l'altra novità che riguarda l'introduzione del Capo III denominato «Forma degli atti» e l'introduzione dell'articolo 17-ter che, nel disciplinare la forma degli atti in generale, prevede, ora, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali saranno redatti in modo chiaro e sintetico.

Atti telematici

Infine, sempre all'interno di questo nuovo articolo 17-ter, il comma 3 prevede che la liquidazione delle spese del giudizio terrà in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis (comunicazioni, notificazioni ed depositi telematici), nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

E così, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti civili - che la riforma Cartabia ha introdotto, integrando il contenuto dell'articolo 121 del Codice di procedura civile all'articolo 46 delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile - fa ingresso, ora, anche per gli atti tributari.

Invero, la modifica apportata dal decreto, con il decreto ministeriale 37/2018 aveva già modificato i parametri per determinazioni dei compensi degli avvocati in sede giudiziale prevedendo un aumento fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione.



Chance conciliazione anche in Cassazione

Contenzioso tributario

Valerio Vallefuoco

La riforma del contenzioso tributario, approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella sua ultima seduta del 2023, quella del 28 dicembre scorso, contenuta nel decreto legislativo 220/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da oggi. Con questo provvedimento, il Governo ha voluto dare essenzialmente una corsia preferenziale ad alcune misure di deflazione del contenzioso tributario anche in Cassazione.

Questo intervento sulla giustizia tributaria si va a inscrivere tra le riforme di sistema che lo Stato italiano sta attuando nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il Digs 220/2023 si è focalizzato in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione.

Un obiettivo rilevante alla luce del notevole arretrato accumulatosi in Cassazione (nel 2020 si è arrivati a 50 mila ricorsi pendenti) e degli esiti delle cause (in quasi la metà dei casi,

il 47% nel 2020, la Corte ha deciso per l'annullamento delle decisioni dei giudici tributari di secondo grado).

Proprio per questo motivo l'articolo 4 del decreto legislativo 220/2023 prevede l'entrata in vigore immediata, cioè da oggi, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per le seguenti procedure:

- definizioni dei giudizi anche in Cassazione mediante accordo conciliativo;

- riduzione delle sanzioni in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione;

- provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata in Cassazione.

In tal modo il Governo intende favorire la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione.

Per attuare efficacemente tale proposito, sono state previste due misure, una procedurale e una di merito.

La prima riguarda la possibilità di conciliazione proposta dalle Corti di giustizia tributaria.

Si prevede infatti che le parti, se in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo, possono presentare istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai di-

La chiusura prevede che le sanzioni saranno ridotte nella misura del 60% del minimo previsto per legge

LA MODIFICA

Il nuovo articolo 48-ter del Digs 220/2023 ha modificato il comma 1 dell'articolo 48-ter del Digs 546/1992: «Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 60% del minimo in caso di perfezionamento del secondo grado di giudizio e nella misura del 60% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di Cassazione».

fensori per la definizione totale o parziale della controversia.

Se la data di trattazione dell'udienza è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte di giustizia tributaria (Cgt) potrà pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere.

Se l'accordo conciliativo è solo parziale, la Corte potrà dichiarare con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

Il legislatore ha previsto esplicitamente di estendere tale facoltà anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione.

Infine, sempre ai fini di deflazione del contenzioso, le sanzioni amministrative verranno applicate:

- nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;

- nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio;

- nel caso specifico di perfezionamento della conciliazione nel corso di giudizio di Cassazione tali sanzioni saranno ridotte nella misura del 60 per cento del minimo previsto dalla legge.

Sentenza semplificata in casi «manifesti»

Domanda di sospensione

Paolo Mandarinò

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 220 sul processo tributario introduce nel Digs 546/1992 l'articolo 47-ter: «Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione». Il collegio e il giudice monocratico, a determinate condizioni ed esclusa la pronuncia sul reclamo, la facoltà in sede cautelare di definire in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiarerà di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione. In base al comma 3 «Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme».

La novità ha subito un correttivo rispetto alla formulazione origina-

ria (articolo 34-bis da inserirsi al Titolo II, Capo I, Sezione III, poi espunto) risultando oggi relegata al Titolo II, Capo II del Digs 546/1992 (procedimenti cautelare e conciliativo). La definizione di sentenza semplificata, che ricalca l'articolo 74 del Codice del processo amministrativo (si veda l'articolo 60 per la fase cautelare), risulta per ovvia ragione, divenendo un obbligo una volta accertate le circostanze manifeste. Secondariamente, se le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso sono di immediata percezione, non è raro il contrario (si pensi all'accertamento dell'esistenza di un attuale e concreto interesse ad agire), mentre la fondatezza o infondatezza del ricorso, essendo basata sul merito, deve risultare «manifesta». Ma l'accertamento delle circostanze manifeste comporta una valutazione discrezionale del giudice che non può non essere motivata nella sentenza spesso richiedendo uno sforzo argomentativo. Altrettanto la possi-

Un decreto ad hoc con i modelli per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali

bilità concessa dall'articolo 47-ter, comma 3, di motivare la sentenza con un rinvio a un precedente conforme non esclude richiami a indirizzi giurisprudenziali minoritari che paradossalmente imporrebbero al giudice un chiarimento oltre la sintesi mentre anche un rinvio ad un orientamento consolidato sarebbe insufficiente apparendo quantomeno necessaria l'indicazione dei presupposti ritenuti analoghi al caso vagliato.

La sentenza semplificata quindi può trovare difficoltà applicative peraltro minando l'essenza della motivazione e cioè la persuasione che la soluzione adottata sia quella più adeguata. La sentenza dovrà comunque consentire la comprensione di fatti mentre la novità mal-

si adatta in un giudizio della prova per presunzione ex articolo 2729 del Codice civile in cui è preclusa una valutazione atomistica e parcellizzata (Cassazione 5374/2017 e 9108/2012). Si badi che l'articolo 47-ter non espunge l'obbligo della sentenza di indicare le richieste delle parti (articolo 36, comma 2) sebbene per esse la decisione semplificata produce gli effetti dell'assorbimento improprio (Cassazione 14978/2020) così che il soccombente non dovrà formulare specifici motivi di impugnazione sulle questioni assorbite, essendo sufficiente la censura della sola decisione sulla questione assorbente (Cassazione 17155/2022).

Il Digs 220/2023 inserisce poi il comma 2-bis all'articolo 79 del Digs 546/1992 per cui con decreto del ministro dell'Economia, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei difensori, sono approvati i modelli per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali: si vedrà se e in quali termini gli stessi saranno previsti per le sentenze semplificate. La novità è applicabile ai giudizi instaurati in ogni stato e grado a decorrere da domani.

STEFANO MARA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA